

La fatturazione elettronica

Relazione del Dr. Luca De Stefani

www.studiodestefani.com

info@studiodestefani.com

Studio De Stefani

Il calendario della e-fattura

In formato xml, tramite il Sistema di interscambio (Sdi)	Dal 06.06.2014	Dal 31.03.2015	Dal 01.07.2018	Dal 01.01.2019	Dal 01.07.2019	Dal 01.01.2020
Verso la PA	Verso <u>ministeri, agenzie fiscali</u> ed <u>enti previdenziali</u>		Anche verso le altre PA (indicate in www.indicepa.gov.it). Anche dal 2019, regole del DM 03.04.2013, n. 55 (con <u>firma digitale obbligatoria</u> , <u>non necessaria per quelle B2B e B2C</u>).			Meglio i rimborsi spese
Subappalti v/PA e carburanti	"Cessioni di benzina o di gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori" per uso autotrazione (all'ingrosso). No presso i distributori. <u>Eccezioni fino al 31.12.2018.</u>					
Tutte le cessioni e le prestazioni «effettuate tra sogg. residenti o stabiliti» in Italia	Anche verso i <u>privati-consumatori finali</u> (compresi condomini, consorzi e enti non commerciali), senza PI, ma con CF (verso i <u>privati stranieri?</u>). No v/sogg. <u>non resid.</u> o <u>non stabiliti</u> o i <u>sogg. identif.</u>					
Memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi	Per chi ha un volume d'affari > a 400.000 euro.			Per tutti.		
<ul style="list-style-type: none"> - Già in <u>Portogallo</u> dal 24.08.2012 e <u>gli altri Ue solo x gli appalti pubblici</u> dal 27.11.2018. - Già in <u>Cile, Messico e Brasile</u>. Dal 2019, in <u>Argentina, Perù e Colombia</u>. - Italia è autorizzata <u>fino al 31.12.2021</u> (decisione del Consiglio Ue 2018/593 del 16.04.2018). 						

Studio De Stefani



Soggetti obbligati a emetterla e/o a riceverla

	Saranno obbligati ad emetterla?	Saranno obbligati a riceverla?
Soggetti «residenti o stabiliti»	SI, anche note di variazione e alcune autofatture .	SI, codice destin. o pec (<u>se pec</u> , in «CodiceDestinatario» va «0000000»). Se non ho codice destinatario o pec, in «CodiceDestinatario» va «0000000».
Minimi, forfettari e agricoltori in esonero	NO	SI, a disposizione in Fisconline (o Entratel) + l'emittente deve <u>comunicare ciò</u> + deve «rilasciare» loro «una copia su carta (o via e-mail)». «CodiceDestinatario»: «0000000» + «IdFiscaleIVA»: part. Iva → No conservazione. Se vogliono l'xml dallo Sdi, devono dotarsi di pec o il codice destinatario → Sono obbligati alla conservazione (risp. Entrate alla Faq n. 26 del 27.11.2018).
Privati-consumatori (compresi condomini, consorzi e ENC, no PI, ma CF)	NO	SI, a disposizione in Fisconline (o Entratel) + l'emittente deve <u>comunicare ciò</u> + deve <u>consegnare «una copia</u> informatica o analogica» della e-fattura, a meno che il consumatore non vi <u>rinunci</u> . «CodiceDestinatario»: «0000000» + «CodiceFiscale»: CF. Se vogliono l'xml dallo Sdi, devono dotarsi di pec, che va in «PECDestinatario» (risp. Entrate alla Faq n. 26 del 27.11.2018).
Non resid. o non stabiliti o soggetti identificati	NO. <u>Facoltà; se sì, no estero metro per l'italiano che la riceverà.</u>	NO. Facoltà di riceverla con lo Sdi (cod. dest. della software-house o propria pec); se sì, no estero metro x l'emittente italiano (possibile avere copia cartacea, se richiesta). In alternativa (solo per le «attive»), l'italiano emette una fattura <u>non</u> elettronica, ma <u>no estero metro per l'italiano che emette</u> , se la corrispondente e-fattura sarà inviata al Sdi (con «CodiceDestinatario»: «XXXXXXX»); in questo caso, il Sdi non invierà nulla al cliente estero.

Studio De Stefani

Ricevuta di scarto entro 5 gg (fattura non emessa)

Motivi

- ❖ nessun valore in “CodiceDestinatario” (neanche 0000000)
- ❖ PI o CF errati;
- ❖ data di emissione > a quella di invio;
- ❖ no coerenza tra l'imponibile, l'Iva e il totale fattura.

Nella pratica, scarta anche per:

- ❑ Cap inglese con lettere e numeri (messo solo 0 per farla partire);
- ❑ nell'oggetto o in altre parti non mettere < o >.

Rimissione

- Entro 5 gg dalla “ricevuta di scarto”, posso rimetterla “preferibilmente” con la stessa data e stesso n. della fattura scartata (ma no se l'operazione non era stata «effettuata»).
- Se il mio programma di coge non riesce ad annullare la fattura scartata, posso fare una nota di accredito interna (da non inviare allo Sdi).

Nessun problema con la numerazione progressiva ufficiale non corretta, perché:

- ✓ è possibile emettere «una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite Sdi), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata dal Sdi»;
- ✓ in alternativa, se la fattura scartata era la n. 1, sarà possibile emettere “in data successiva” una fattura con il numero “1/R”, che dovrà essere registrata in un apposito registro sezionale del registro Iva vendite (circ. 02.07.2018, n. 13/E, risp. 1.6).

Studio De Stefani

Ricevute di emissione (fattura emessa)

Ricevuta di recapito entro 5 gg

Se la PI è cessata o se il CF è di un soggetto deceduto, il Sdi segnala l'anomalia, ma accetta la fattura (risp. Entrate al Sole 24 Ore del 12.11.2018 e alla Faq n. 17 del 27.11.2018).

Ricevuta di impossibilità di consegna

Per “cause tecniche non imputabili” al Sdi (6 tentativi, ogni 12 ore):

- ❖ pec “piena o non attiva”;
- ❖ “canale telematico” non è attivo o funzionante;
- ❖ il cessionario/committente non ha “comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la pec” (in questo caso, “CodiceDestinatario”: “0000000”).

==> Il Sdi mette la fattura nel cassetto fiscale del destinatario e l'emittente deve “tempestivamente” comunicare ciò al cliente “per vie diverse dal Sdi” (facoltativam., anche consegnandogli la copia della fattura).

X minimi, forl., prod. agr. in eson. e priv. → “data di ricez.” = «data di messa a disposiz.» (p.to 4.7, provv. 30.04.2018).

Per il cessionario, la detrazione si ha dalla data di “presa visione”.

Impossibile il rifiuto della fattura

Il destinatario non può rifiutarla, usando il Sdi (a differenza di quelle v/PA), ma:

- ❖ deve rifiutarla attraverso canali diversi (e-mail o pec);
- ❖ ricordandosi di chiedere la nota di accredito elettronica, da inviare al Sdi.

Neanche per una “fattura per merce mai acquistata” (risp. Entrate al Sole 24 Ore del 12.11.2018).

Stop fatture false x anticipo fatture a banche.

Studio De Stefani

Elementi obbligatori per l'art. 21, c. 2, dpr 633/1972

- data di emissione e «n. progressivo che la identifichi in modo univoco»;

Il Sdi «non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori» (risp. 1.7 Entrate all'ODCEC del 15.01.2019).

- dati del cedente o prestatore e sua «partita Iva»;
- dati del cessionario o committente e sua «partita Iva» (o numero di identificazione Iva Ue, se sogg. passivo stabilito in un altro Stato Ue o codice fiscale, se «non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione»;

➤ Attenzione per il Fisco.
➤ Attenzione per la privacy.

- «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi»;
- «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura»;

Fatture differite: in «luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo» con dati dell'articolo 1, comma 3, dpr 14 agosto 1996, n. 472» (circ. 24.06.2014, n. 18/E).

- corrispettivi e altri dati per la determinazione della base imponibile;
- imponibile, aliquota e imposta;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
- annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Studio De Stefani

Altri elementi obbligatori della fattura

- Pubblicità per le società (no per le imprese indiv. o fam., risp 1.6 Entrate a ODCEC del 15.01.2019):
 - provincia del registro delle imprese: elemento Ufficio, macroblocco <CedentePrestatore>;
 - n. Rea elemento NumeroREA;
 - capitale sociale versato da parte solo di Spa, Sapa e Srl: elemento CapitaleSociale;
 - solo le Spa e le Srl: socio unico (SU nell'elemento SocioUnico) o se pluralità (SM);
 - lo stato di liquidazione (LS nell'elemento StatoLiquidazione) o no (LN) (art. 2250, C.C.);
 - la società, «alla cui attività di direzione e coordinamento» è soggetta (articolo 2497-bis. C.C.).

- Lettere d'intento ricevute: oltre alla non imponibilità Iva dell'art. 8, c. 1, lett. c, dpr 633/1972 (elemento «RiferimentoNormativo» del mb <DatiBeniServizi>), anche i dati delle lettere d'intento (data, n. progr. e n. di protocollo).

- Dicitura «contributo ambientale Conai assolto», per le cessioni dell'imballaggio successive alla prima.

- Dicitura (anche nel ddt) «assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», per evitare di stipulare in forma scritta i «contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari».

30 gg (per deteriorabili) o 60 gg. dal ricevimento della fattura.



Studio De Stefani

Altri elementi obbligatori della fattura

- **Carburante (benzina o gasolio):** compilare i campi CodiceTipo (“CARB”) e CodiceValore del blocco CodiceArticolo del macroblocco <DatiBeniServizi>.
- **Targa: non obbligo. Ma obbligo x «deducibilità del costo del carburante»** (circ. 30.04.2018, n. 8/E, par. 1.1): compilare i campi TipoDato («TARGA») e RiferimentoTesto dell'elemento <AltriDatiGestionali> del macroblocco <DatiBeniServizi>. **Si auspica la creazione di vari QR code dell'azienda, per le diverse targhe. Non vanno indicati in fattura i km percorsi** (Ctr Liguria 19.04.2014, n. 691/01/2014). **Se self-service, la ricevuta è ok, come ddt, per richiedere la fattura differita** (circ. 2.07.2018, n. 13/E, risp. 1.3 e 12.08.1998, n. 205/E, par. 2).
- **Targa per l'accisa sul gasolio consumato:** x gli autotrasportatori, va in fattura (usando i suddetti campi), anche per il rimborso dell'accisa (art. 24-ter e p.to 4-bis, Tab. A, D.Lgs n. 504/1995 e dpr n. 277/2000; nota Dogane n. 64837/RU/2018 e circ. 30.04.2018, n. 8/E, par. 1.1).
- **Costo del carburante:** dal 2015, per i contratti di trasporto non scritti, è stato abrogato l'obbligo, in capo al vettore, di indicare in fattura la “parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali” (art. 83-bis, c. 6, DL n. 112/2008).

Studio De Stefani

Carb.+lubrif.: deduzione e detrazione dal 1.07.2018

- **Redditi, per «carburante per autotrazione»:** solo se pagamento con «carte di credito, carte di debito o carte prepagate» (art. 164, c. 1-bis, Tuir).
- **Iva per «carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore» e per la «custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi»:** solo se
 - ◇ pagamento con “carte di credito, carte di debito o carte prepagate”;
 - ◇ altri mezzi di pagamento cosiddetti “tracciabili”, riportati nel provv. 04.04.2018, n. 73203, quali «assegni bancari e postali, circolari e non”, “vaglia cambiari e postali”, mezzi di pagamento elettronici» dell'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005, come, ad es., l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale o gli “altri strumenti di pag. elettronico”, che consentono “l'addebito in conto corrente” (art. 19-bis1, c.1, d, dpr 633/1972).

Il provv. 04.04.2018, n. 73203, ha detto che tutti i suddetti mezzi di pagamento tracciabili ai fini Iva, sono applicabili anche ai fini dei redditi (circ. 8/E/2018).

Inoltre, ha ristretto l'obbligo del pagam. tracciabile solo ai “carburanti e lubrificanti per autotrazione”. Quindi, nessun problema per i pagamenti per:

- ✓ “l'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili e a natanti da diporto”;
- ✓ “l'acquisto di servizi di locazione, noleggio e simili relativi a veicoli stradali a motore”;
- ✓ l'acquisto di servizi di custodia, manutenzione, riparazione e impiego di tali veicoli;
- ✓ l'acquisto del servizio di transito stradale” (Assonime 06.07.2018, n. 17).

Ok anche se pag. con carta di credito del dipendente in trasferta, che poi chiede il rimb. spese (circ. 8/E/18, par.2.1.2).

Pag. tracciato, anche x i trattori agricoli e forestali, a meno che reddito agrario e regime speciale Iva (risp. 13/2018). No e-fattura nel II semestre 2018.

Studio De Stefani

Momento di effettuazione dell'operazione

Tralascian
do i casi di
esigibilità
differita

Cessione di beni mobili: consegna o spedizione tramite vettore.

Cessione di beni immobili: la stipula dell'atto.

Ddt conservati su carta.
Se allegati a xml e ok a conservaz. gratuita
Entrate → conservati automatic. (risp.
Entrate 21.12.2018 a Faq).

Pagamento di caparra confirmatoria: quando si trasforma in acconto.

Cessione di beni con «effetti traslativi o costitutivi» posticipati
(consegna “in conto visione” con effetto retroattivo escluso dalle parti): quando si producono i relativi effetti
«e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione».

Cessioni di beni con contratti estimatori: all'atto “della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione”.

Vendita con riserva di proprietà: per i beni immobili, alla stipula, mentre per quelli mobili, alla consegna o spedizione, non rilevando il fatto che l'effetto giuridico di acquisizione della proprietà del bene si ha “ex nunc” con il pagamento integrale del prezzo.

Studio De Stefani

Momento di effettuazione dell'operazione

Tralascian
do i casi di
esigibilità
differita

Prestazioni di servizi: il pagamento del corrispettivo.

Cessione di un bene o di un'opera tramite un contratto di appalto:
il pagamento del corrispettivo, con le regole generali delle prestazioni di servizi, in quanto nell'appalto “l'obbligazione di fare assume carattere prevalente rispetto a quella di dare” (CTC 1706/1996).

Cessione di un bene tramite fornitura con posa in opera: la consegna o la spedizione, con le regole gen. delle cessioni, in quanto l'oggetto del contr. è lo “scambio di cosa contro prezzo” ed è “accompagnato” dalla “posa in opera a cura del fornitore” (CTC 1706/1996).

«Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati», viene
«emessa fattura» o viene «pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella
del pagamento» (articolo 6, comma 4, dpr n. 633/1972).

Studio De Stefani

Momento di effettuazione dell'operazione

Metodi di pagam.	Momento di effettuazione dell'operazione per i <u>servizi</u>
Bonifico	Ricevimento della <u>“comunicazione dell'avvenuto accreditamento delle somme”</u> dovute (ris. 25.01.1978, n. 363519 e 6.12.1989, n. 551041).
Assegni banc. o circolari	Quando il titolo di credito <u>entra nella disponibilità del creditore.</u>
Carta di credito	Momento di <u>utilizzo della carta</u> di credito.
Ricevute bancarie	Ricevimento della <u>comunicazione dell'incasso.</u>
Cambiali all'ordine	<u>Emissione della cambiale</u> (ris. 14.03.1981, n. 330541).
Cambiali non cedibili	“ <u>Momento del pagamento</u> ” della cambiale alla scadenza (ris. 29.03.1983, n. 352856).
Tessere prepagate	Acquisto della tessera.

Studio De Stefani

Data di emissione (invio) = entro la liquidazione

La fattura immediata va emessa «entro le ore 24 del giorno» di effettuazione dell'operazione (art. 21, c. 4, dpr 633/1972; circ. 42/1974 e 225/E/1996, par. 2.1).

Tralasciando i casi di esigibilità differita

Sanzioni per:

- **emittente:** in generale, dal 90% al 180% dell'Iva (art.1, c.6, DL 127/2015 e art. 6, D.Lgs 471/1997);
- **destinatario:** 100% dell'Iva (min. 250 e.), se detrae l'Iva della fatt. cartacea (art. 6, c. 8, D.Lgs n. 471/1997), a meno che non faccia la e-autofattura entro 4+1 mesi.

**Ma per il I° semestre 2019
(fino al 30.09.2019 per i mensili), no sanzioni**

Grosso aumento delle e-autofatture

= «inviata» allo Sdi!!!

- ✓ all'emittente, se la e-fattura sarà «emessa» «entro il termine» della liquidazione (mensile o trimestrale) dell'Iva (ridotte al 20%, se entro la liquidazione del periodo successivo) (art. 1, c. 6, D.Lgs 127/2015);
- ✓ al destinatario, se erroneamente detraerà l'Iva della fattura cartacea, ma la e-fattura arriverà «entro il termine» della liquidazione (mensile o trimestrale) dell'Iva ovvero se entro lo stesso termine «regolarizza», tramite l'e-autofattura (ridotte al 20%, se entro la liquidaz. del periodo success.) (art. 1, c. 6, D.Lgs 127/2015).

Studio De Stefani

Data di emissione (invio) = entro la liquidazione

Data dell'esigibilità dell'Iva, cioè, se con esigibilità immediata, la data dell'effettuazione dell'operazione = <u>data della fattura</u> = data di <u>predisposizione</u>	Possibile data di <u>emissione</u> della <u>fattura immediata</u> = <u>invio</u> allo Sdi	Sanzioni
Gennaio 2019 (contribuente <u>mensile</u>) (art. 1, dpr 23.03.1998, n. 100).	Gennaio 2019	No
	Dal 1° al 16.02.2019	
	Dal 17.02.2019 al 16.03.2019	Si, ma pari al 20% della sanzione ordinaria
	Dal 17.03.2019	Si, sanzione ordinaria
Gennaio 2019 (contrib. <u>trimestrale</u>) (art. 7, c. 1, lett. b, dpr 14.10.1999, n. 542).	Gennaio 2019	No
	Dal 01.01.2019 al 16.05.2019	
	Dal 17.05.2019 al 20.08.2019 (no 16.08)	Si, ma pari al 20% della sanzione ordinaria
	Dal 21.08.2019	Si, sanzione ordinaria

E il mensile che ha pagato la fattura del trimestrale il 01.01.2019, deve aspettare fino al 20.08.2019 per detrarsi l'Iva.

Studio De Stefani

Data di emissione (invio) = entro 10 gg. dall'effett.

Dal 01.07.2019: data fattura diversa da data effettuazione

- ✓ La fattura immediata datata (cioè predisposta) e inviata allo Sdi entro 10 «giorni dall'effettuazione dell'operazione» (art. 21, c. 4, primo per. dpr 633/1972).
- ✓ Se data di effettuazione dell'oper. sarà “diversa dalla data di emissione”, va indicata anche la data in cui è stata “effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi” ovvero la data in cui è stato “corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo” (art. 21, c. 2, lett. g-bis, dpr 633/1972).
- ✓ L'ultimo termine “effettuata” = art. 6, quindi, per i servizi = pagamento.

Data dell'esigibilità dell'Iva, cioè, se con esigibilità immediata, la data dell'effettuazione dell'operazione	Esempio di <u>data della fattura</u> = data di <u>predisposizione</u>	Massima data di <u>emissione</u> della <u>fattura immediata</u> = <u>invio</u> allo Sdi
25 ottobre 2019	25 ottobre	4 novembre
25 ottobre 2019	4 novembre →	4 novembre

In questo secondo caso, devo indicare la data di effettuazione dell'operazione perché è una fattura immediata e senza questa regola ad hoc non avrei evidenza di questa data.
Per la differita: sempre data della fattura = data di emissione = invio allo Sdi.

Studio De Stefani

E-Fattura differita

Solo per cess. di beni, no fatt. diff. sc.
prima del ddt o del doc.: pagato in tutto
o in parte il corrispettivo (circ. 9.08.1975,
n. 27 e 24.06.2014, n. 18/E).

Per le cessioni di beni, se beni accompagnati (circ. 30.04.2018, n. 8/E, risp. 1.3):

- ✓ da ddt o
- ✓ da altri documenti «idonei a identificare» le parti e con le caratteristiche dell'art. 1, c. 3, dpr 14.08.1996, n. 472 (data, generalità delle parti, eventuale incaricato del trasporto, descrizione della natura, qualità e quantità beni), come lo scontrino parlante, la ricevuta fiscale (circ. 24.06.2014, n. 18/E) o i buoni di consegna emessi da “attrezzature automatiche” (self-service carburante), se contengano le suddette informaz. (circ. 2.07.2018, n. 13/E, risp. 1.3 e 12.08.1998, n. 205/E, par. 2).

Per le prestazioni di servizi, «individuabili» con «idonea documentaz.» che contiene “con certezza la prestaz. eseguita, la data di effettuaz. e le parti”, come, ad es.:

- ✓ un “documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo” (scontrino parlante o ricevuta fiscale con quietanza, bonifico, ricevuta bancaria di incasso);
- ✓ il “contratto” tra le parti;
- ✓ la “nota di consegna dei lavori”;
- ✓ la “lettera d'incarico del servizio”;
- ✓ la “fattura proforma” o “avviso di parcella” (risposta Entrate alle Faq del 28.11.2018);
- ✓ la relazione professionale (circolare 24 giugno 2014, n. 18/E);
- ✓ lo scontrino parlante o la ricevuta fiscale, anche se indicato che il corrispettivo non è pagato.

Tutti questi documenti (anche per i beni) possono essere analogici o informatici (circ. 30.04.2018, n. 8/E, risp. 1.3) e gli estremi (data e numero) vanno nella e-fattura differita.

Studio De Stefani

E-fattura e la certificazione dei corrispettivi

- ✓ **Stop alle fatture fiscali pre-numerate** (risp. Entrate del 15.11.2018), ma solo e-fatture, che se con “funzione sostitutiva” dei corrispettivi, vanno inviate al Sdi subito (circ. 4.04.1997, n. 97/E, par. 4.3, che non aveva consentito l'emissione dell'immediata entro le ore 24), cioè alla consegna del bene, al pagamento o all'ultimazione del servizio, la quale rileva per la certificazione dei corrispettivi (art. 1, c. 2, DM 30.03.1992, e art. 2, DM 28.01.1983).
Fatture fiscali pre-numerate ok per minimi e forfettari.

- ✓ **In alternativa, faccio:**
 - lo scontrino, la ricevuta fiscale o il cosiddetto “documento commerciale” nel caso di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (ovvero una quietanza, “una stampa della fattura” che spedirò successivamente o la “ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico”) e poi la fattura immediata, entro le ore 24 (ma anche entro le proroghe alla liquid. o al 10° gg.), con la “data di effettuazione dell'operazione” (risposta delle Entrate del 21.12.2018 alle Faq);
 - lo scontrino parlante o la ricevuta e poi la fattura differita, entro il 15 del mese succ., con elencati gli scontrini o le ricevute;

- ✓ campo Tipodato di AltriDatiGestionali: «NUMERO SCONTRINO» o «NUMERO RICEVUTA» o «N. DOC. COMM.»;
- ✓ campo RiferimentoNumero o RiferimentoTesto: n. dello scontrino/ric./doc.comm.;
- ✓ campo RiferimentoData: data dello scontrino/ric./doc.comm.

Studio De Stefani

Fattura elettronica nella pratica

<p>Solo e-fatture, se emesse dal 01.01.2019</p>	<p>✓ Elettroniche le <u>fatture differite dei primi 15 giorni del 2019</u>, per operazioni “effettuate” ai fini Iva a dicembre 2018 (circ. Entrate 02.07.2018, n. 13/E, risp. 1.3).</p> <p>✓ Cartacee le <u>fatture emesse e inviate nel 2018, ma ricevute nel 2019 dal cessionario o committente</u> (risposta delle Entrate a Il Sole 24 Ore del 12.11.2018). Per queste, il cessionario/committente, <u>no spesometro</u>, perché abrogato dal 2019.</p>
<p>QR code dell'imprenditore</p>	<p>✓ Riporta come «domicilio fiscale» l'indirizzo di residenza e “non quello della sede dell'attività esercitata”.</p> <p>✓ Ok in fattura solo “<u>indirizzo di residenza</u>”,</p> <p>✓ <u>Ok anche per l'inerenza</u> (risposta 4.1 delle Entrate all'ODCEC del 15 gennaio 2019).</p>

Studio De Stefani

Fattura elettronica nella pratica

<p>Solo note di accredito elettroniche, se emesse dal 01.01.2019</p>	<p>✓ Se invio una fattura errata e non viene bloccata dal Sdi, devo fare una <u>nota di accredito elettronica</u>.</p> <p>✓ <u>Attenzione a emettere fattura di servizi B2B solo x essere pagati</u>.</p> <p>✓ <u>Elettronica dal 01.01.2019</u>, anche x rettific. fatt. emesse nel 2018.</p> <p>✓ Se «sopravvenuto accordo fra le parti» e supero l'anno → fuori campo Iva → No obbligo di nota di accredito, ma ok semplice «lettera di accreditamento contabile» (risp. Entrate al Sole 24 Ore del 12.11.2018).</p> <p>✓ Lo stesso vale per i “<u>premi di fedeltà decisi</u>” autonomamente dal venditore (a volte, dall'acquirente), che <u>non essendo contrattualmente previsti, sono operazioni escluse da Iva</u>, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), dpr n. 633/72 (“cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”).</p>
---	--

Ok Iva, anche oltre anno, tra l'altro:

- per reso di merce difettosa o non conforme, in esecuzione di una clausola contrattuale;
- per «abbuoni o sconti previsti contrattualmente» (ad es., per raggiungim. di obiettivi).

Studio De Stefani

Imposta di bollo da 2 euro nella fattura elettronica

Bollo di 2 euro, se oper. non sogg. ad Iva > a 77,47 euro (dal 27.06.2014, DM 17.06.2014);

- ✓ in campi <BolloVirtuale> e <ImpostoBollo>;
- ✓ dicitura “*assolvimento virtuale dell’imposta, ai sensi del DM 17.06.2014*” in uno dei campi liberi (elemento “Causale” del macroblocco <Dati Generali> ovvero “AltriDatiGestionali” del macroblocco <DatiBeniServizi>);
- ✓ eventuale addebito, escluso da Iva (art. 15, c. 1, punto 3, dpr 633/1972), codice natura N1, come rimborso spese in nome e per conto (ris. 22.05.1989, n. 550494 e circ. 23.02.1976, n. 11), anche se no documento di spesa «in nome» del cliente;
- ✓ F24, codice tributo 2501, entro 20 del mese successivo al trimestre;
- ✓ Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta nel cassetto fiscale.

Solo per i registri archiviati digitalmente resta il 30.04 (29 x bisestili) dell’anno successivo.

Per fatture cartacee (ad esempio, dei minimi o forfettari) uso:

- ❖ la modalità del contrassegno telematico da appiccicare in fattura cartacea da dare al cliente (con indicata, nella copia che resta all’emittente, la dicitura «imposta di bollo assolta sull’originale con contrassegno telematico n. ...»);
- ❖ la modalità prevista per i soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale (art. 15, c. 10, dpr n. 642/1972), la quale prevede una dichiarazione annuale da presentare entro il 31.01 dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo (con indicata nella fattura la dicitura relativa il modo di pagamento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione).

Studio De Stefani

Fattura elettronica nella pratica

Minimi e forfettari	<ul style="list-style-type: none">• No alla conservaz., se ricevono l’xml nello Sdi, con <u>cod. dest. «0000000» (regola gener.): ma stampa per ok</u>, con art. 23-bis, Cod. Amm. Dig..• Sì alla conservaz., se ricevono l’xml <u>via pec o codice destinatario (perché ad esempio «rubata» da registro delle imprese o dal registro pubblico INI-PEC)</u>.• <u>Per evitare ciò, non può neanche inserire nel portale «Fatture e corrispettivi» il codice identificativo “0000000”, senza indicar la pec, in quanto il “servizio di registrazione prevede” solo “l’indicazione di un codice destinatario diverso da 0000000 o di una pec”</u> (risposte 3.4 e 3.5 delle Entrate ai quesiti ODCEC del 15 gennaio 2018)
Livigno e Campione d’Italia	<ul style="list-style-type: none">• Livigno e Campione d’Italia <u>non sono nel territ. Ital.</u> (art. 7, dpr 633/1972) → Si esterometro.• Ma i residenti sono identificati con un <u>codice fiscale</u> → se in <u>codice destinatario 0000000</u> → No esterometro (risp. Entrate del 21.12.2018 a Faq).

Studio De Stefani

Fattura elettronica nella pratica

Vitto e alloggio per trasferte dipendenti o amministr.	<p>✓ <u>Se e-fattura intestata al datore di lavoro (QR code): Iva detraibile, solo se “dati dei dipendenti fruitori della prestazione” debbano “essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata”</u> (circ. 3.03.2009, n. 6/E, risp. 2). Va nell’elemento “Causale” del macroblocco <Dati Generali> (risp. delle Entrate a Il Sole 24 Ore del 12.11.2018) ovvero negli elementi “AltriDatiGestionali” o “Descrizione” del macroblocco <DatiBeniServizi>.</p> <p>✓ <u>Se e-fattura intestata al dipendente/amministratore</u> (possibile x la nota min. 21.07.1979, n. 9-1108), <u>con rimborso a piè di lista in LUL: Iva indetraibile.</u></p>
Fattura cointestata	No per B2B. Se <u>B2C</u> , nel macroblocco <CessionarioCommittente> metto i “ <u>dati di uno solo dei soggetti</u> ” (ris. 5.07.2017, 87/E, risp. 8, sullo spesometro).
Ente non commerc.	Se esercita attività istituzionale e attività commerciale → può ricevere rispettivamente la fattura cartacea dando solo il CF e la e-fattura dando la PI (risposta 1.3 delle Entrate alle domande del ODCEC del 15.01.2019).
Tit. PI, ma dà solo CF	Se il cessionario/committente comunica solo il CF, pur avendo la PI, sta operando come privato consumatore (risposta 1.7 delle Entrate alle domande del ODCEC del 15.01.2019).

Studio De Stefani

Fattura elettronica nella pratica

Cassa di previd. profess.	Contr. integr. del 2-4-5%: <u>soggetto ad Iva</u> e non a ritenuta d’acc.
Gestione separata Inps	Contributo 4% (<u>accordato</u>): <u>soggetto ad Iva</u> e a ritenuta d’acconto.
Ritenuta d’acconto	Obbligatoria la “Causale del pagamento” (da A a Y, 23 scelte): <u>2 tabelle di pg. 65 e 66 delle istruzioni del modello CU (“tipologie reddituali”)</u> .
Numeraz. fatt. attive	Non deve necessariamente ripartire dalla n. 1 ogni anno (ris. n. 1/E/2013).

Studio De Stefani

Autofattura elettronica

✓ Per regolarizzazione (autofattura xml da inviare al Sdi) di fattura passiva:

✓ omessa: entro 4 mesi + 30 gg.

✓ irregolare: entro 30 gg.

Altrimenti: sanzione del 100% dell'Iva, con un minimo di 250 euro.

Forse, metodo ok anche per regolarizzare lo splanamento dell'esportatore abituale (ris. 16/E/2017).

Autofattura (campo "TipoDocumento": TD20):

con il fornitore in cedente/prestatore e

con l'emittente in cessionario/committente (p.to 6.4, provv. 30.04.2018),

da registrarsi, ai fini Iva, sia nel registro Iva acquisti che vendite.

✓ Per omaggi o autoconsumo: autofattura xml da inviare al Sdi

(risp. Entrate a Il Sole 24 Ore del 12.11.2018),

Autofattura (campo "TipoDocumento": TD01, Sole del 14.01.2019 + Entrate a ODCEC 15.01.2019):

con l'emittente in cedente/prestatore e

con l'emittente in cessionario/committente,

da registrarsi, ai fini Iva, solo nel registro Iva vendite.

Studio De Stefani

Fattura elettronica per conto terzi

➤ Assoc. sportive dilettant., pro-loco (Faq Entrate 11-01.2019) associazioni no-profit (risp. 2.19 delle Entrate a ODCEC 15.01.2019) (Legge 398/1991) con ricavi < 65.000 euro nel periodo d'imp. precedente ➔ Vietata e-fattura, ma cartacea. Se la vogliono emettere ➔ va emessa dal committente/cessionario (risp. 2.18 delle Entrate a ODCEC 15.01.2019)

➤ Se > 65.000 euro, fattura xml da inviare al Sdi emessa dal committente/cessionario.

oppure

No TD20: autofattura

(risp. 2.14 delle Entrate a ODCEC 15.01.2019)

➤ Agricoltori in esonero (anno prec. volume d'affari no > a 7.000 euro, art. 34, c. 6, dpr n. 633/1972) ➔ fattura xml da inviare al Sdi emessa dal committente/cessionario (con Iva % compens., se beni agricoli di tab. A, dpr 633/1972)



Fattura (campo "TipoDocumento": TD01, Sole del 14.01.2019 + Entrate a ODCEC 15.01.2019):

con il fornitore (?) in cedente/prestatore e

con l'emittente in cessionario/committente,

da registrarsi, ai fini Iva, solo nel registro Iva acquisti.

Studio De Stefani

Autofattura elettronica

✓ Per reverse charge interno (ricevo fatt. pass. con natura N6, rev. ch.):

- subappalti in edilizia (art. 17, c. 6, lett. a, dpr 633/1972);
- «servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici» (lett. a-ter);
- cessioni di "energia elettrica" (lettera d-quater);
- cessioni di "bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo" (articolo 74, comma 7, dpr 633/1972) o di rottami (commi 7 e 8) (risp. Entrate a Il Sole 24 Ore del 12.11.2018).

Oggi → integrazione.

Fattura integrata, da registrarsi, ai fini Iva, sia nel reg. Iva acquisti che vendite.

Perplexità di Rizzardi nel Sole del 07.01.2019

Dal 2019, integrazione impossibile nella e-fattura → faccio un' autofattura (in xml), "da allegare al file della fatt." ricev. in xml.

Facoltà di inviare l'autofattura al Sdi, per l'eventuale conservaz. delle Entrate (risp. Entrate a Il Sole 24 Ore del 12.11.2018; circ. 2.07.2018, n. 13/E, risposta 3.1).

Autofattura (campo "TipoDocumento": TD01, Sole del 14.01.2019 + Entrate a ODCEC 15.01.2019);

con l'emittente in cedente/prestatore e

con l'emittente in cessionario/committente (risp. Entrate a Il Sole 24 Ore del 12.11.2018),

contenente i «dati necessari per l'integrazione» + gli «estremi» della fatt. pass., da registrarsi, ai fini Iva, sia nel reg. Iva acq. (con nome del forn.) che vendite.

✓ Per reverse charge esterno (ad es., servizi generici da soggetti extra-Ue):

va fatta la normale integrazione, perché operazione estera (risp.

Entrate a Il Sole 24 Ore del 12.11.2018).

Studio De Stefani

Registrazione delle fatture attive nel registro Iva

Dal 24.10.2018



✓ Entro il "giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione" dell'operazione (non più entro 15 gg. successivi all'emissione della fattura).

✓ La relativa Iva va liquidata nello "stesso mese di effettuazione" dell'operazione (art. 23, c. 1, dpr 633/1972).

Studio De Stefani

Registrazione delle fatture passive nel registro Iva

Anche se datata dal 1 al 15 del mese successivo (risp. Entrate alle Faq del 28.11.2018; risp. 2.2 Entrate all'ODCEC del 15.01.2019).

Dal **24.10.2018**

1° semestre 2019: ricevo fattura il 16 del mese succ. (il cedente la registra entro il 15), ma la potevo detrarre solo se la ricevevo entro il 15.

- ✓ Nella liquidazione va detratta anche l'Iva "relativa ai documenti di acquisto, ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente" (art. 1, c. 1, dpr 23.03.1998, n. 100).

Neanche nella dichiarazione Iva relativa al 2018, previa registrazione in sezionali (risp. 2.1 Entrate all'ODCEC del 15.01.2019).

- ✓ Eliminata la numerazione progressiva delle fatture passive, le bollette doganali e le autofatture (art. 25, c. 1, dpr 633/1972).
- ✓ Se si ricevono fatture sia elettroniche che analogiche (dal 2019, ad es., da minimi e forfettari, sogg. non residenti) si possono registrare in un unico sezionale del registro Iva acquisti, senza per questo dover conservare elettronicamente anche quelle cartacee.

Studio De Stefani

Se Iva = 0 → natura delle operazioni

Nella e-fattura xml, nel macroblocco <DatiBeniServizi>:

- > **NATURA** in elemento "Natura";
 - > **RIFERIM. NORMA + CODICE ASSOSOFTWARE** in elemento "RiferimentoNormativo" (specifiche tecniche release 1.04).
- Ma se non viene messo il riferimento normativo, la fattura non viene scartata dal Sdi!!

N1: escluse da Iva (art. 15, dpr 633/1972): la fattura è sempre facoltativa (risp. a faq 15 Entrate del 27.11.2018). Se faccio l'e-fattura, in xml:

- > interessi di mora;
- > penalità per ritardi o irregolarità in ademp. obblighi del cessionario/ committ.;
- > beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali;
- > rimborsi spese in nome e per conto della controparte (N010100).

In alternativa, vanno nel blocco "Altri dati gestionali" e poi l'importo va aggiunto «al valore del totale dell'importo del documento» (risp. Entrate del 21.12.2018 a Faq).
Ma?

N2: non soggette a Iva (fuori campo Iva): la fattura è sempre facoltativa (risp. Entrate al Sole 24 Ore del 12.11.2018). Se faccio l'e-fattura, in xml:

- > prestazioni di servizi generici resi a soggetti passivi extra-Ue (art. 7-ter, dpr 633/1972; N020202);
- > servizi (comprese le perizie e le prestazioni di agenzia) relativi a beni immobili situati in paesi extra-Ue (art. 7-quater, c. 1, a, dpr 633/1972; N020203);
- > cessioni di denaro, di crediti in denaro, di aziende, di terreni non edificabili, ecc. (art. 2, c. 3, dpr 633/1972; N020101);
- > cessioni in regime monofasico, ad es., di generi di monopolio (tabacchi), quotidiani, periodici, libri o schede telef. prepagate (art. 74, c. 1, dpr 633/1972; N020300).

In fattura, l'annotazione «operazione non soggetta» (art. 21, c. 6-bis, b, dpr 633/1972)

Studio De Stefani

Se Iva = 0 → natura delle operazioni

N3: non imponibili Iva:

- **esportazioni dirette** (art. 8, c. 1, a, dpr 633/72; N030101), **anche triangolari** (N030102, 3 o 4) (circ. 7.02.2017, n. 1/E, par. 4);
- **esportazioni indirette** (trasporto o spedizione a cura del **cessionario non residente o per suo conto**) (art. 8, c. 1, b, dpr 633/72; N030106) (circ. 7.02.2017, n. 1/E, par. 4);
- **cessioni a esportatori abituali, per lettera di intento** (art. 8, c. 1, b, dpr 633/72; N030201);
- **servizi internazionali** o connessi agli scambi internaz. resi (art. 9, c. 1, dpr 633/72; N030110);
- **cessioni di beni UE** (art. 41, DL 331/1993; N030401).

In fattura, l'annotazione «operazione non imponibile» (art. 21, c. 6, b, dpr 633/1972)

In fattura, l'annotazione «regime del margine - beni usati», «reg. marg. - oggetti d'arte» o «reg. marg. - ogg. di antiq. o da collez.» (art. 21, c. 6, d, dpr 633/1972)

In fattura, l'annotazione «operazione esente» (art. 21, c. 6, c, dpr 633/1972)

N4: esenti da Iva:

- operazioni **esenti**, come, ad es., le **prestaz. sanitarie** (art. 10, n. 18, dpr 633/1972; N040106).

N5: regime del margine / Iva non esposta in fattura:

- cessioni di **beni usati**, col regime speciale del margine degli articoli 36 e seguenti, DL 23.02.1995, n. 41. Se sono esportazioni, invece, la natura è N3 (ris. 05.07.2017, 87/E, risp. 9);
- cessioni con Iva inclusa (non esposta in fattura), da parte delle **agenzie di viaggi e turismo**, con il regime speciale del margine dell'articolo 74-ter, dpr 633/1972.

In fattura, l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggi» (art. 21, c. 6, e, dpr 633/1972)

Studio De Stefani

Se Iva = 0 → natura delle operazioni

N6: inversione contabile, "oper. in reverse charge":

- cessioni e servizi resi, in **reverse charge interno**, come, ad es. :
 - **subappalti in edilizia** (art. 17, c. 6, a, dpr 633/1972; N060104);
 - **"servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completam. relativi a edifici"** (lett. a-ter; N060107);
 - **cessioni di "energia elettrica"** (lett. d-quater; N060202);
 - **cessioni di "bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo"** (art. 74, c. 7, dpr 633/1972; N060102);
 - **cessioni di rottami** (commi 7 e 8; N060102);
- **prestazioni di servizi generiche rese a sogg. passivi Ue** (art. 7-ter, dpr 633/1972; risp. a Faq del 02.10.2017, nel portale Fatture e corrispettivi; N060201);
- **servizi** (comprese le perizie e le prestazioni di agenzia) **relativi a beni immobili situati in paesi Ue** (art. 7-quater, c. 1, a, dpr 633/1972; N060202).

In fattura, l'annotazione «inversione contabile» (art. 74, c. 7, dpr 633/1972)

In fattura, l'annotazione «inversione contabile» (art. 21, c. 6-bis, a, dpr 633/1972)

Se split payment, ma Iva = 0 → indico la natura corrispondente (ad es., N4 se esente).
Tra split e reverse, vince lo split → Se "EsigibilitaIVA" = S (scissione pagamenti) → mai N6 (reverse charge).

Studio De Stefani

Link utili e normaitiva

Fatture e corrispettivi <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>
Allegato al provvedimento del 30.04.2018 (versione aggiornata):
<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazione+elettronica>

Controllo di un Xml:

https://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura

Elenco degli errori:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Elenco_Controlli_V1.5.pdf

Agyo: emissione fattura in 35 sec. https://youtu.be/Sryds_IfAXw

Agyo: video con spiegazione <https://youtu.be/cGAX9mu7k0>

[Agvo dello Studio](#)

[Fattureincloud](#)

Usare Chrome

Video per sdrammatizzare: <https://youtu.be/eWAYhoiv-Ks>

https://youtu.be/P_KfNnDxfVs

Articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre 2018

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 481 del 15 novembre 2018

Articolo 21, dpr 633/1972

Circolari delle Entrate 30 aprile 2018, n. 8/E e 2 luglio 2018, n. 13/E

Faq delle Entrate

Studio De Stefani

Sistema tessera sanitaria

- **Solo per il 2019, esonerati dalla e-fattura tutti i «soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria» (operatori sanitari dell'art. 3, Dlgs 175/2014: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri oltre a professionisti sanitari quali psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, nonché ottici), con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.**
- **No e-fattura, anche se diniego all'invito a STS.**
- **No invio corrispettivi da luglio 2019 per chi già invia al STS.**

Studio De Stefani

Industria 4.0

Iper-ammortamento beni 4.0 (270% + software 140%)

(art. 1, c. 60-65, Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

- **Ok 250% se:**
 - ordine e consegna nel 2018.
 - ordine e pagato dell'acconto del 20% entro il 2018, ma consegna al 31.12.2019.
- **Ok 270% solo per investimenti fino a 2,5 milioni, 100% fino a 10 milioni e 150% fino a 20 milioni, se:**
 - ordine e consegna nel 2019.
 - ordine e pagato dell'acconto del 20% entro il 2019, ma consegna al 31.12.2020.
- **L'entrata in funzione del bene, l'interconnessione e la redazione della dichiarazione del legale rappresentanti o la perizia (sopra i 500.000 euro), rilevano solo per l'avvio della deduzione e non per la spettanza dell'incentivo.**
- **Quindi, se consegna nel 2018, ma entrata in funzione e interconnessione nel 2020, c'è la deduzione del 150% (non del 270%), che partirà dal 2020.**

Maxi-ammortamento (130%): stop al 31.12.2018 (ok se consegna al 30.06.2019, se entro il 31.12.2018 c'è l'ordine e si è pagato l'acconto del 20%).
Neanche per i **beni inferiori a 516,46 euro.**

Studio De Stefani

Contributo a fondo perduto/voucher manager

Per 2019 e 2020, contributo a fondo perduto (voucher) alle PMI:

(art. 1, c. 228, Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

- **micro imprese** (< di 10 persone e fatt. annuo o tot. di bilancio annuo non > a 2 mio) + **piccole imprese** (< di 50 persone e fatt. annuo o tot. di bilancio annuo non > a 10 mio): **del 50% (max 40.000 euro, forse di contributo, non della spesa);**
 - **medie imprese** (< di 250 persone e fatt. annuo non > a 50 mio o tot. di bilancio annuo non > a 43 mio): **del 30% (max 25.000 euro, forse di contributo, non della spesa);**
 - **ai retisti di contratto di rete (o rete-contratto o rete-soggetto): del 50% (max 80.000 euro, forse di contributo, non della spesa);**
- per «l'acquisto di prestazioni consulenziali:**
- **di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0» (allegato A della Legge 27 dicembre 2017, n. 205);**
 - **di «ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa»;**
 - **per «l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali».**

Solo se «società di consulenza o i manager qualificati», iscritti in un istituendo elenco presso il Ministro dello sviluppo economico (decreto attuativo entro il 31.03.2019).

Studio De Stefani

Legge di Stabilità 2019 e decreto fiscale

- Rivalutazione beni e partecipazioni d'impresa al 31.12.2018: 12% (16% x beni ammortizzabili), con effetto dal 2021 per gli amm.. 10% per affrancamento riserva di rivalutazione.
- Deduzione Imu dei beni strumentali dal 20% al 40%.
- Stop all'Ace: 2014: 4%, 2015: 4,5%, 2016: 4,75%, 2017: 1,6%, 2018: 1,5%. Ok riporto perdite.
- Nessuna stretta sulle start-up innovative (ok Ue per le PMI innovative).

Studio De Stefani



Consulenza societaria e fiscale • Servizi contabili e paghe

La fatturazione elettronica

Relazione del Dr. Luca De Stefani

www.studiodestefani.com

info@studiodestefani.com

Studio De Stefani